***Trattato tra***

***la Repubblica francese e***

***la Repubblica federale di Germania***

***sulla cooperazione e l’integrazione franco-tedesche***

La Repubblica francese

e

la Repubblica federale di Germania,

Riconoscendo lo storico successo della riconciliazione tra i popoli francese e tedesco a cui il Trattato del 22 gennaio 1963 tra la Repubblica francese e la Repubblica federale di Germania sulla cooperazione franco-tedesca ha apportato un contributo eccezionale e dal quale è scaturita una rete senza precedenti di relazioni bilaterali tra le rispettive società civili e i rispettivi poteri pubblici a tutti i livelli,

convinte che sia arrivato il momento di elevare le loro relazioni bilaterali a un livello superiore e di prepararsi alle sfide che i due Stati e l’Europa devono affrontare nel 21° secolo, e auspicando di fare convergere le loro economie e i loro modelli sociali, di promuovere la diversità culturale e di avvicinare le loro società e i loro cittadini,

convinte che la stretta amicizia tra la Francia e la Germania sia stata determinante e rimanga un elemento indispensabile di un’Unione europea unita, efficace, sovrana e forte,

impegnate ad approfondire la loro cooperazione in materia di politica europea, al fine di favorire l’unità, l’efficacia e la coesione dell’Europa, mantenendo al contempo tale cooperazione aperta a tutti gli Stati membri dell’Unione europea,

impegnate nei principi fondatori, nei diritti, nelle libertà e nei valori dell’Unione europea, che difendono lo Stato di diritto ovunque nell’Unione europea e lo promuovono all’estero,

impegnate a lavorare nel senso di una convergenza sociale ed economica ascendente in seno all’Unione europea, a rafforzare la reciproca solidarietà e a favorire il costante miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, conformemente ai principi del pilastro europeo dei diritti sociali, dedicando segnatamente un’attenzione particolare all’emancipazione delle donne e all’uguaglianza di genere,

riaffermando l’impegno dell’Unione europea a favore di un mercato globale aperto, equo e fondato su regole, il cui accesso si basi sulla reciprocità e la non-discriminazione e che sia disciplinato da elevate norme ambientali e sociali,

consapevoli dei loro diritti e dei loro obblighi in virtù della Carta delle Nazioni Unite,

solidamente legate a un ordine internazionale fondato sulle regole e sul multilateralismo, di cui le Nazioni Unite costituiscono l’elemento centrale,

convinte che la prosperità e la sicurezza possano essere assicurate unicamente con un’azione d’urgenza al fine di proteggere il clima e di salvaguardare la biodiversità e gli ecosistemi,

agendo in conformità con le rispettive regole costituzionali e giuridiche nazionali e nell’ambito del quadro giuridico dell’Unione europea,

riconoscendo il ruolo fondamentale della cooperazione decentralizzata di comuni, dipartimenti, regioni, Länder, Senato e Bundesrat, nonché quello della cooperazione tra il Plenipotenziario della Repubblica federale di Germania incaricato degli Affari culturali nell’ambito del Trattato sulla cooperazione franco-tedesca e i ministri francesi competenti,

riconoscendo il ruolo essenziale della cooperazione tra l’Assemblea nazionale e il Bundestag, in particolare nel quadro di un accordo interparlamentare, che costituisce una dimensione importante degli stretti legami tra i due Paesi,

hanno convenuto quanto segue:

**Capitolo I**

***Affari europei***

Articolo 1

I due Stati approfondiscono la loro cooperazione in materia di politica europea. Essi agiscono in favore di una politica estera e di sicurezza comune efficace e forte, e rafforzano e approfondiscono l’Union economica e monetaria. Si sforzano di portare a buon fine la realizzazione del mercato unico e si adoperano per costruire un’Unione competitiva, fondata su una base industriale forte, che serva da sostegno per la prosperità, promuovendo la convergenza economica, fiscale e sociale come pure la sostenibilità in tutte le sue dimensioni.

Articolo 2

I due Stati si consultano regolarmente a tutti i livelli prima delle grandi scadenze europee, cercando di stabilire posizioni comune e di concordare interventi coordinati dei rispettivi ministri. Essi si coordinano riguardo al recepimento del diritto europeo nell’ordinamento nazionale.

**Capitolo 2**

***Pace, sicurezza e sviluppo***

Articolo 3

I due Stati approfondiscono la loro cooperazione in materia di politica estera, di difesa, di sicurezza esterna e interna e di sviluppo, sforzandosi al contempo di potenziare la capacità di azione autonoma dell’Europa. Si consultano a vicenda al fine di definire posizioni comuni su ogni decisione importante riguardante i loro interessi comuni e di agire congiuntamente in tutti i casi in cui ciò sia possibile.

Articolo 4

(1) In base agli impegni che li vincolano ai sensi dell’articolo 5 del Trattato del Nord Atlantico del 4 aprile 1949 e dell’articolo 42, paragrafo 7, del Trattato sull’Unione europea del 7 febbraio 1992, modificato dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 che modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea, i due Stati, convinti del carattere indissociabile dei loro interessi di sicurezza, fanno convergere sempre di più i loro obiettivi e le loro politiche di sicurezza e di difesa, rafforzando in tal modo i sistemi di sicurezza collettiva di cui fanno parte. Si prestano aiuto e assistenza con tutti i mezzi di cui dispongono, compresa la forza armata, in caso di aggressione armata conto i loro territori. Il campo di applicazione territoriale della seconda frase del presente paragrafo corrisponde a quello dell’articolo 42, paragrafo 7, del Trattato sull’Unione europea.

(2) I due Stati agiscono congiuntamente in tutti i casi in qui ciò sarà possibile, in conformità con le rispettive norme nazionali, per mantenere la pace e la sicurezza. Essi continuano a sviluppare l’efficienza, la coerenza e la credibilità dell’Europa nell’ambito militare. In tal modo, si impegnano a rafforzare la capacità d’azione dell’Europa e a investire congiuntamente per colmare le carenze di capacità, rafforzando in tal modo l’Unione europea e l’Alleanza del Nord Atlantico.

(3) I due Stati s’impegnano a rafforzare ulteriormente la cooperazione tra le loro forze armate il fine d’instaurare una cultura comune e di operare spiegamenti congiunti. Essi intensificano l’elaborazione di programmi di difesa comuni e l’allargamento degli stessi ad eventuali partner. Attraverso tali azioni, intendono promuovere la competitività e il consolidamento della base industriale e tecnologica di difesa europea. Sono favorevoli alla cooperazione più stretta possibile tra le rispettive industrie di difesa, sulla base della reciproca fiducia. I due Stati elaboreranno un approccio comune in materia di esportazione di armamenti per quanto riguarda i progetti congiunti.

(4) I due Stati istituiscono il Consiglio franco-tedesco di difesa e di sicurezza in quanto organo politico di gestione dei suddetti impegni reciproci. Tale Consiglio si riunirà al più alto livello a scadenze regolari.

Articolo 5

I due Stati estendono la cooperazione tra i rispettivi ministeri degli affari esteri, comprese le loro missioni diplomatiche e consolari. Essi procederanno a scambi di personale di alto rango. Stabiliranno scambi all’interno delle loro rappresentanze permanenti presso le Nazioni Unite a New York, in particolare tra le loro équipe del Consiglio di sicurezza, le loro rappresentanze permanenti presso l’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico e le loro rappresentanze permanenti presso l’Unione europea, come pure tra gli organismi dei due Stati incaricati di coordinare l’azione europea.

Articolo 6

Nell’ambito della sicurezza interna, i governi dei due Stati rafforzano ulteriormente la loro cooperazione bilaterale in materia di lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata, nonché la loro cooperazione in ambito giudiziario e in materia di intelligence e polizia. Essi mettono in opera misure comuni di formazione e di spiegamento e creano un’unità comune in previsione di operazioni di stabilizzazione in Paesi terzi.

Articolo 7

I due Stati s’impegnano a stabilire un partenariato sempre più stretto tra l’Europa e l’Africa, rafforzando la loro cooperazione in materia di sviluppo del settore privato, di integrazione regionale, d’istruzione e di formazione professionale, di uguaglianza di genere e di emancipazione femminile, allo scopo di migliorare le prospettive socioeconomiche, la sostenibilità, il buon governo, come pure la prevenzione dei conflitti, la risoluzione delle crisi, in particolare nell’ambito del mantenimento della pace, e la gestione delle situazioni post-conflitto. I due Stati stabiliscono un dialogo annuale a livello politico in materia di politica internazionale di sviluppo al fine di intensificare il coordinamento della pianificazione dell’attuazione delle loro politiche.

Articolo 8

(1) Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite, i due Stati coopereranno strettamente in tutti gli organi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Essi coordineranno da vicino le loro posizioni, nell’ambito di un più ampio sforzo di consultazione tra gli Stati membri dell’Unione europea in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e ciò, nel rispetto delle posizioni e degli interessi dell’Unione europea. Agiranno di comune accordo al fine di promuovere presso le Nazioni Unite le posizioni e gli impegni dell’Unione europea di fronte alle sfide e alle minacce di portata mondiale. Faranno tutto il possibile per arrivare ad una posizione unificata dell’Unione europea presso gli organi competenti delle Nazioni Unite.

(2) I due Stati s’impegnano a proseguire i loro sforzi nell’intento di finalizzare negoziati intergovernativi riguardanti la riforma del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L’ammissione della Repubblica federale di Germania in quanto membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite costituisce una priorità della diplomazia franco-tedesca.

**Capitolo 3**

***Cultura, istruzione, ricerca e mobilità***

Articolo 9

I due Stati riconoscono il ruolo decisivo svolto dalla cultura e dai mezzi di comunicazione nel potenziamento dell’amicizia franco-tedesca. Di conseguenza, sono determinati a creare per i loro popoli uno spazio condiviso di libertà e di opportunità, come pure uno spazio culturale e mediatico comune. Essi sviluppano programmi di mobilità e di scambi tra i loro Paesi, rivolti in particolare ai giovani nell’ambito dell’Ufficio franco-tedesco per la gioventù, e definiscono obiettivi quantitativi in tali ambiti. Nell’intento di favorire legami sempre più stretti in tutti i campi dell’espressione culturale, in particolare attraverso istituti culturali integrati, essi mettono in opera programmi specifici e una piattaforma digitale destinati in particolare ai giovani.

Articolo 10

I due Stati avvicinano i rispettivi sistemi educativi grazie allo sviluppo dell’apprendimento reciproco della lingua dell’altro, all’adozione, in conformità con la loro organizzazione costituzionale, di strategie volte ad accrescere il numero di alunni che studiano la lingua del partner, a un’azione a favore del riconoscimento reciproco dei diplomi e alla creazione di strumenti di eccellenza franco-tedeschi per la ricerca, l’istruzione e la formazione professionali, nonché doppi programmi franco-tedeschi integrati concernenti l’istruzione superiore.

Articolo 11

I due Stati promuovono la messa in rete dei loro sistemi d’istruzione e di ricerca, come pure delle loro strutture di finanziamento. Essi perseguono lo sviluppo dell’Università franco-tedesca e incoraggiano le università francesi e tedesche a partecipare alle reti di università europee.

Articolo 12

I due Stati istituiscono un Fondo civile comune destinato a incoraggiare e sostenere le iniziative dei cittadini e i gemellaggi tra città, allo scopo di avvicinare ulteriormente i loro due popoli.

**Capitolo 4**

***Cooperazione regionale e transfrontaliera***

Articolo 13

(1) I due Stati riconoscono l’importanza della cooperazione transfrontaliera tra la Repubblica francese e la Repubblica federale di Germania al fine di stringere ulteriormente i legami tra i cittadini e le imprese da una parte e dall’altra della frontiera, ed in particolare il ruolo essenziale svolto al riguardo da collettività territoriali e altri attori locali. Essi intendono facilitare l’eliminazione degli ostacoli nei territori frontalieri al fine di attuare progetti transfrontalieri e di facilitare la vita quotidiana degli abitanti dei suddetti territori.

(2) A tal fine, nel rispetto delle rispettive norme costituzionali dei due Stati ed entro i limiti del diritto dell’Unione europea, i due Stati dotano le collettività territoriali dei territori frontalieri e le entità transfrontaliere, come gli Eurodistretti, di competenze appropriate, di risorse dedicate e di procedure accelerate che permettano di superare gli ostacoli alla realizzazione di progetti transfrontalieri, in particolare in ambito economico, sociale, ambientale, sanitario, energetico e dei trasporti. Qualora nessun altro mezzo permetta loro di superare tali ostacoli, sarà inoltre possibile di concordare disposizioni legali e amministrative adeguate, in particolare alcune deroghe. In tal caso, spetterà ai due Stati adottare la legislazione adeguata.

(3) I due Stati rimangono impegnati a preservare regole severe negli ambiti del diritto del lavoro, della protezione sociale, della sanità e della sicurezza, come pure della salvaguardia dell’ambiente.

Articolo 14

I due Stati istituiscono un comitato di cooperazione transfrontaliera che comprende soggetti interessati quali lo Stato e le collettività territoriali, i parlamenti e le entità transfrontaliere come gli eurodistretti e, se necessario, le euroregioni interessate. Il suddetto comitato è incaricato di coordinare tutti gli aspetti dell’osservazione territoriale transfrontaliera tra la Repubblica francese e la Repubblica federale di Germania, di definire una strategia comune di scelta dei progetti prioritari, di assicurare il monitoraggio delle difficoltà riscontrate nei territori frontalieri e di formulare proposte per rimediarvi, come pure di analizzare l’impatto della nuova legislazione sui territori di frontiera.

Articolo 15

I due Stati si impegnano a favore dell’obiettivo del bilinguismo nei territori frontalieri e sostengono le collettività frontaliere al fine di elaborare e mettere in opera strategie adeguate.

Articolo 16

I due Stati faciliteranno la mobilità transfrontaliera migliorando l’interconnessione tra le reti digitali e fisiche fra di essi, ed in particolare i collegamenti ferroviari e stradali. Agiranno in stretta collaborazione nell’ambito della mobilità innovativa, sostenibile e accessibile a tutti al fine di elaborare approcci o norme comuni per i due Stati.

Articolo 17

I due Stati incoraggiano la cooperazione decentralizzata tra le collettività dei territori non frontalieri. Essi si impegnano a sostenere le iniziative lanciate da tali collettività e messe in opera nei suddetti territori.

**Capitolo 5**

***Sviluppo sostenibile, clima, ambiente e affari economici***

Articolo 18

I due Stati si adoperano per rafforzare il processo di attuazione degli strumenti multilaterali relativi allo sviluppo sostenibile, alla sanità mondiale e alla protezione dell’ambiente e del clima, in particolare l’Accordo di Parigi del 12 dicembre 2015 e l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. A tal fine, essi agiscono in stretta collaborazione nell’intento di formulare approcci e politiche comuni, in particolare mettendo in opera dispositivi volti alla trasformazione delle loro economie e incoraggiando azioni ambiziose di contrasto ai cambiamenti climatici. Garantiscono l’integrazione della salvaguardia del clima in tutte le politiche, segnatamente attraverso scambi trasversali regolari tra i governi in settori chiave.

Articolo 19

I due Stati faranno progredire la transizione energetica in tutti i settori pertinenti e, a tal fine, sviluppano la loro cooperazione e rafforzano il quadro istituzionale di finanziamento, di elaborazione e di attuazione di progetti congiunti, in particolare nell’ambito delle infrastrutture, delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica.

Articolo 20

(1) I due Stati approfondiscono l’integrazione delle loro economie al fine di istituire una zona economica franco-tedesca dotata di regole comuni. Il Consiglio economico e finanziario franco-tedesco incoraggia l’armonizzazione bilaterale delle rispettive legislazioni, soprattutto nell’ambito del diritto commerciale, e coordina su base regolare le politiche economiche tra la Repubblica francese e la Repubblica federale di Germania nell’intento di favorire la convergenza tra i due Stati e di migliorare la competitività delle loro economie.

(2) I due Stati istituiscono un “Consiglio franco-tedesco di esperti economici” composto da dieci esperti indipendenti, al fine di presentare ai due governi raccomandazioni riguardanti la loro azione economica.

Articolo 21

I due Stati intensificano la loro cooperazione nell’ambito della ricerca e della trasformazione digitale, in particolare in materia di intelligenza artificiale e di innovazioni di rottura. Essi promuoveranno su scala internazionale direttive riguardanti l’etica delle nuove tecnologie. Al fine di promuovere l’innovazione, mettono in opera iniziative franco-tedesche che sono aperte alla cooperazione a livello europeo. I due Stati attueranno un processo di coordinamento e di finanziamento comune per sostenere programmi congiunti di ricerca e innovazione.

Articolo 22

I soggetti e gli attori interessati di entrambi gli Stati sono riuniti nell’ambito di un “Forum per l’avvenire franco-tedesco” al fine di lavorare sui processi di trasformazione delle rispettive società.

**Capitolo 6**

***Organizzazione***

Articolo 23

Riunioni tra i governi dei due Stati si terranno almeno una volta l’anno, alternativamente nella Repubblica francese e nella Repubblica federale di Germania. Dopo l’entrata in vigore del presente Trattato, il Consiglio dei ministri franco-tedesco adotta un programma pluriennale di progetti di cooperazione franco-tedesca. I Segretari generali per la cooperazione franco-tedesca incaricati di preparare le suddette riunioni garantiscono il monitoraggio dell’attuazione del programma in questione e ne riferiscono al Consiglio dei ministri.

Articolo 24

Un membro del governo di uno dei due Stati prende parte, almeno una volta a trimestre e alternativamente, al Consiglio dei ministri dell’altro Stato.

Articolo 25

I consigli, le strutture e gli strumenti della cooperazione franco-tedesca saranno oggetto di una revisione periodica e, in caso di necessità, saranno adeguati tempestivamente agli obiettivi stabiliti di comune accordo. La prima di tali revisioni dovrebbe aver luogo entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Trattato e proporre gli adeguamenti necessari. I Segretari generali per la cooperazione franco-tedesca valutano regolarmente i progressi compiuti. Essi informano i parlamenti e il Consiglio dei ministri franco-tedesco sullo stato generale di avanzamento della cooperazione franco-tedesca.

Articolo 26

Rappresentanti delle regioni e dei länder, come pure del comitato di cooperazione transfrontaliera, possono essere invitati a partecipare al Consiglio dei ministri franco-tedesco.

**Capitolo 7**

***Disposizioni finali***

Articolo 27

Il presente Trattato integra il Trattato del 22 gennaio 1963 tra la Repubblica francese e la Repubblica federale di Germania sulla cooperazione franco-tedesca ai sensi del paragrafo 4 delle Disposizioni finali di tale Trattato.

Articolo 28

I due Stati s’informano reciprocamente, per via diplomatica, del completamento delle procedure nazionali richieste per l’entrata in vigore del presente Trattato. Il presente Trattato entra in vigore alla data di ricevimento dell’ultima notifica.